

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Aprile 2011)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>REACH, acrilammide</i>
Riferimento	GUUE L101 del 15-4-11
Estremi	Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione del 14 -04 -2011
Titolo	Regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione del 14 -04 -2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (acrilammide)
Contenuti	<p>L'acrilammide è classificata come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagena di categoria 1B.</p> <p>Esiste pertanto un potenziale rischio per il comparto acquatico derivante dall'impiego di malte da iniezione a base di acrilammide nel settore delle costruzioni ed il rischio per altri organismi derivante dall'esposizione indiretta attraverso acque contaminate; sono stati inoltre espressi timori per l'esposizione dei lavoratori e delle persone attraverso l'ambiente, vista la natura cancerogena e mutagena dell'acrilammide, la sua neurotossicità e la sua tossicità per la riproduzione, conseguenti all'esposizione derivante dall'impiego su piccola e larga scala di malte da iniezione a base di acrilammide.</p> <p>Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, il regolamento ritiene necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso dell'acrilammide nelle malte da iniezione e in tutte le applicazioni di consolidamento del suolo.</p> <p>L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 viene modificato conformemente all'allegato del presente regolamento che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Materie prime seconde</i>
Riferimento	GUUE C 107 del 6-4-11
Estremi	Parere 16 febbraio 2011, n. 2011/C 107/01 del Comitato economico e sociale

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	europeo
Titolo	Parere sul tema "Accesso alle materie prime secondarie (rottami ferrosi, carta riciclata, ecc.)"
Contenuti	<p>Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) nel documento descrive la situazione attuale e delinea probabili scenari futuri che potrebbero comportare gravi squilibri tra la domanda e l'offerta sui mercati delle materie prime secondarie.</p> <p>L'accesso sostenibile alle materie prime e un loro altrettanto sostenibile utilizzo appaiono elementi fondamentali della politica di sostenibilità dell'Unione europea. Essi sono la base della competitività presente e futura dell'industria manifatturiera europea. Esistono materiali, come i rottami ferrosi e non ferrosi, la carta e il cartone o il vetro, che hanno una lunga storia e tradizione di riciclaggio nell'ambito di circuiti più o meno chiusi. Le relative industrie non possono sopravvivere senza un costante rifornimento di materiali provenienti da recupero e da prodotti usati: per altri materiali che, come la plastica, sono relativamente nuovi dal punto di vista del riciclaggio rispetto a quelli tradizionali, il processo di riutilizzo invece non si conclude necessariamente in un circuito chiuso.</p> <p>Attualmente sono esportati grandi volumi di materie prime secondarie di recupero, nonostante il forte fabbisogno delle industrie di base e di trasformazione europee. Questa tendenza mette in serio pericolo l'occupazione di diverse industrie di trasformazione. È necessario riconoscere la complementarità tra le materie prime primarie e secondarie: se queste ultime rappresentano un modo eco-efficiente di reintrodurre nel ciclo economico risorse preziose, in generale non sono tuttavia ancora sufficienti a soddisfare la crescente domanda di materie prime (carta, metalli e minerali).</p> <p>Sfortunatamente, sono spesso utilizzate pratiche commerciali illegali per eludere il controllo diretto dei flussi delle più importanti materie prime secondarie. Risulta, per esempio, l'uso di dichiarazioni doganali falsificate, che classificano i rifiuti come beni di seconda mano, per evitare le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti riguardanti specifici flussi di materie prime secondarie. Anche il regolamento Reach è fonte di problemi per alcune industrie di riciclaggio, perché non esiste una distinzione netta tra i prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita (rifiuti) e i beni di seconda mano.</p> <p>Una possibilità consisterebbe nell'applicare dazi alle esportazioni per proteggere l'Ue dal rischio di perdere materiali di grande utilità. Queste misure dovrebbero naturalmente essere conformi alle regole dell'Omc. Un'altra possibilità sarebbe quella di concordare degli obiettivi di riciclaggio flessibili, tali da poter essere adeguati agli effettivi sviluppi del mercato. In caso di rallentamento dei mercati (calo della domanda), gli obiettivi potrebbero essere abbassati, mentre durante le fasi di espansione, caratterizzate da un aumento della domanda, sarebbero riportati a livelli più alti.</p>
Link	www.eur-lex.europa.eu

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Merci pericolose, RID</i>
Riferimento	GU n. 86 del 14-4-2011
Estremi	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Decreto 3 gennaio 2011
Titolo	Autorizzazione alla circolazione nazionale dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci pericolose della classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 , con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia» del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose.

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Contenuti	<p>Il presente decreto detta norme transitorie ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e norme di armonizzazione delle disposizioni dei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930 con quelle del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia - RID -, in materia di trasporto di gas della classe 2.</p> <p>L'art. 3 stabilisce l'autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997, che possono ancora essere utilizzati sul territorio nazionale per non oltre trentacinque anni dalla data di prima messa in servizio purché sottostiano a determinate condizioni, indicate anch'esse al medesimo articolo, che riguardano le loro caratteristiche costruttive ed equipaggiamenti.</p> <p>L'art. 4 stabilisce l'autorizzazione alla circolazione in deroga dei vagoni cisterna costruiti successivamente al 1° gennaio 1997 alle seguenti condizioni: a) che le caratteristiche costruttive siano rimaste conformi al RID in vigore alla data della loro costruzione; b) che le cisterne siano mantenute in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti dalle disposizioni che regolano il trasporto di merci pericolose per ferrovia vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.</p> <p>All'art. 7 vengono fornite indicazioni sui gas autorizzati al trasporto. I gas della classe 2 del RID autorizzati al trasporto nei vagoni-cisterna sono quelli la cui denominazione è riportata sulla relativa documentazione ufficiale e sulla placca, secondo le disposizioni previste in merito nel RID. La suddivisione in gruppi dei gas prevista dal decreto ministeriale 22 luglio 1930 non è più applicabile. Per i vagoni-cisterna per i quali s'intenda trasportare un gas in aggiunta a quello già autorizzato sulla documentazione ufficiale, il detentore deve inoltrare all'autorità nazionale competente apposita richiesta di «Estensione d'Uso» che, sulla base di un rapporto di valutazione redatto da un organismo notificato, sarà concessa dall'autorità stessa o da organismi notificati da essa riconosciuti a seguito del superamento di ulteriori prove e verifiche secondo le disposizioni del RID.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Parole chiave	<i>Mobilità sostenibile, vie del mare</i>
Riferimento	GU n. 87 del 15-4-2011
Estremi	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Decreto 31 gennaio 2011
Titolo	Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 («Ecobonus») a valere sui viaggi effettuati nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate.
Contenuti	<p>L'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto "Ecobonus") è prorogato per l'anno 2011, a valere sui viaggi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.</p> <p>Le risorse disponibili sono pari a 30 milioni di euro; sono considerate nuove rotte incentivabili i seguenti itinerari marittimi:</p> <p>Chioggia-Augusta Salerno – Termini Imprese Civitavecchia- Trapani</p> <p>Le domande per accedere ai benefici devono essere inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per il trasporto stradale, entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

ENERGIA

Energia

Parole chiave	<i>Nucleare,</i>
Riferimento	GU n. 85 del 13-4-2011
Estremi	Decreto Legislativo 23 marzo 2011, n. 41
Titolo	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

a cura dello
Sportello Ambiente della SSC

Contenuti	<p>Viene definita dal Ministero dello Sviluppo economico, con il contributo dell’Agenzia per la Sicurezza nucleare e in accordo i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti nonché, per le parti di rispettiva competenza, con i Ministeri dell’Istruzione e della Salute, la Strategia del governo in materia di nucleare. La Strategia è adottata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il termine ultimo è pertanto, il 28 aprile 2013.</p> <p>L’autorizzazione unica viene rilasciata previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l’impianto, benché il parere della Regione di carattere obbligatorio non sia vincolante; esso è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenzaunificata.</p> <p>L’autorizzazione unica viene rilasciata su istanza dell’operatore, sentito il Ministero della Difesa, ed è rilasciata con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d’accordo con il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dei Trasporti. Il Ministero dello Sviluppo economico, d’accordo con i Ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, emanerà un decreto per definire i criteri esplicativi dei requisiti di cui gli operatori devono risultare in possesso.</p> <p>Il decreto prevede due tempistiche diverse a seconda che si tratti di criteri per la localizzazione di aree idonee ad ospitare nuovi impianti o il Parco tecnologico.</p> <p>Centrali nucleari: su proposta dell’Agenzia per la Sicurezza nucleare, entro 30 giorni dall’adozione della Strategia o uno o più decreti interministeriali di individuazione dei criteri, entro 60 giorni dall’adozione della Strategia.</p> <p>Parco Tecnologico e annesso deposito scorie: Proposta Agenzia Sicurezza Nucleare: entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto o Decreto interministeriale di individuazione dei criteri: entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

Combustibili

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Specifiche combustibili, gas serra</i>
Riferimento	GU n. 97 del 28-4-2011
Estremi	DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2011 N. 55
Titolo	Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

	navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.
Contenuti	<p>Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione nonché un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tali combustibili.</p> <p>E' vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Min. dell'Ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione devono assicurare la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.</p> <p>Negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato mediante un'etichetta che riporti la dicitura "E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili". Dovrà inoltre essere accessibile agli utenti un elenco in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina.</p> <p>Simili disposizioni dovranno essere osservate anche da quegli impianti in cui si commercializza benzina contenente additivi metallici.</p> <p>Il decreto impone inoltre il divieto di commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. A seguito dell'adozione di una specifica norma tecnica del CEN relativa al combustibile diesel avente un tenore massimo di estere metilico di acidi grassi (FAME) pari al 10 per cento, può essere prevista, alle condizioni stabilite con decreto adottato dal Min dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la commercializzazione del combustibile diesel avente tale tenore massimo di FAME e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.</p> <p>E' vietato, sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna, l'utilizzo di combustibili liquidi diversi dal combustibile diesel, aventi un tenore di zolfo superiore a 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, superiore a 10 mg/kg.</p> <p>Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/2011</p>
Link	www.gazzettaufficiale.it

*a cura dello
Sportello Ambiente della SSC*

Riferimento	GU n. 76 del 2-4-11
Estremi	COMUNICATO del Ministero dell' Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
Titolo	Attribuzione di contributi economici a enti pubblici, soggetti privati, singoli o associati, fondazioni e associazioni per iniziative in materia ambientale.
Contenuti	<p>In linea con le finalità del Fondo per lo sviluppo sostenibile, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'art. 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'ambiente invita enti pubblici, soggetti privati, fondazioni e associazioni, a presentare istanza di contributo per iniziative ed interventi in materia ambientale con specifico riferimento alle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti;- energie rinnovabili ed efficienza energetica;- mobilità sostenibile;- biodiversità e tutela degli habitat naturali, con particolare riguardo alle foreste;- cambiamenti climatici;- sviluppo sostenibile. <p>Le risorse nazionali, messe a disposizione per la realizzazione delle iniziative e degli interventi selezionati, ammontano a complessivi euro 1.500.000,00. I soggetti proponenti o beneficiari possono essere enti pubblici, soggetti privati, fondazioni e associazioni.</p>
Data scadenza	Le proposte progettuali dovranno essere inviate entro il 29 aprile 2011 secondo le modalità indicate nell'avviso reperibile, unitamente ai modelli per la presentazione delle istanze, sul sito: www.minambiente.it , sezione «Bandi».
Link	www.gazzettaufficiale.it